

Tabella B

Consistenza del personale del Comando carabinieri  
per la tutela ambientale e la transizione ecologica.

	Ufficiali	Ispettori	Sovrintendenti	Appuntati/ Carabinieri	Totale
In organico	10	128	24	40	202
In extraorganico ex articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010	32	139	39	64	274
Totale	42	267	63	104	476

Tabella C

Decreti abrogati:

decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, in data 1° novembre 1986;  
 decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, in data 1° agosto 1990;  
 decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, in data 19 luglio 1993;  
 decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, in data 23 gennaio 1996;  
 decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, in data 22 aprile 1996;  
 decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, in data 20 maggio 1998;  
 decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, in data 19 aprile 1999;  
 decreto del Ministro della difesa, su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 giugno 2001;  
 decreto del Ministro della difesa, su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2003;  
 decreto del Ministro della difesa, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministro dell'interno, in data 7 giugno 2005;  
 decreto del Ministro della difesa, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministro dell'interno, in data 7 agosto 2013.

22A01156

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2021.

**Criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse aggiuntive al Fondo di sostegno al *venture capital* per investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili al fine della realizzazione di progetti a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, nonché modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai medesimi progetti.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare:

*a)* il comma 206, che prevede che «Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il *venture capital* o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *venture capital*, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera *b)* del comma 219 del presente articolo»;

*b)* il comma 208, che dispone che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato



destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014»;

c) il comma 209, che prevede che «Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *venture capital* con una dotazione di trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:

a) il comma 107, che dispone che «Al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a tre milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne»;

b) il comma 108, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176 e, in particolare:

a) l'art. 1, lettera «m», che definisce la «SGR», come la società indicata dall'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018;

b) l'art. 3, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*, opera, tra l'altro, investendo a condizioni di mercato e/o nel rispetto del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 in uno o più Fondi per il *venture capital*, come definiti all'art. 1 del medesimo decreto, istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018;

c) l'art. 3, comma 3, che prevede che i Fondi per il *venture capital* nei quali vengono investite le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* operano:

i. a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto ministeriale 27 giugno 2019;

ii. in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 27 giugno 2019;

iii. con entrambe le modalità di intervento di cui alle precedenti punti i. e ii.;

Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto ministeriale 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176;


b) «Fondo di co-investimento MiSE»: il fondo di investimento mobiliare, gestito dalla SGR, alimentato con le risorse finanziarie di cui all'art. 1, commi 121 e 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che investe, unitamente a investitori privati terzi, nelle imprese ammissibili;

c) «Fondo di sostegno al *venture capital*»: il Fondo di sostegno al *venture capital* istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;

d) «Fondi per il *venture capital*»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituiti sotto forma di società di investimento a capitale fisso ovvero di fondi di investimento alternativo di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, da ultime intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145 del 2018;

e) «impresa femminile»: la società di capitale le cui quote di partecipazione sono detenute, in maggioranza, da donne;

f) «legge n. 178/2020»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;



g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

h) «SGR»: la società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018;

i) «*side letter*»: la «*side letter*» al regolamento del Fondo di co-investimento MiSE che verrà sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, secondo quanto indicato all'art. 4 del presente decreto.

#### Art. 2.

##### *Finalità e ambito di applicazione*

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 108, della legge n. 178/2020, il presente decreto definisce i criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della medesima legge n. 178/2020, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

#### Art. 3.

##### *Selezione e individuazione dei fondi da integrare*

1. Il Ministero utilizza le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020 per sottoscrivere ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE, le cui relative risorse sono riservate a investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili che realizzano i progetti imprenditoriali di cui all'art. 4, così come definito nella *side letter*.

2. Fatte salve le specificità previste all'art. 4, il Fondo di co-investimento MiSE opera con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2019 e secondo la disciplina del proprio regolamento di gestione.

#### Art. 4.

##### *Modalità di assegnazione delle risorse ai progetti imprenditoriali*

1. Il Fondo di co-investimento MiSE investe le risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, per il tramite della SGR, per sostenere lo sviluppo di imprese femminili che presentano progetti imprenditoriali a elevata innovazione ovvero ad alto contenuto di innovazione tecnologica e che prevedono il rientro dell'investimento iniziale nel lungo periodo. Ai fini dell'intervento, le imprese femminili non devono essere quotate in mercati regolamentati e devono trovarsi nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*).

2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020 possono essere investite dal Fondo di co-investimento MiSE direttamente nel capitale delle imprese femminili ammissibili, ovvero mediante sottoscrizione di quote di Fondi per il *venture capital* che investono nelle imprese femminili di cui al comma 1.

3. I progetti imprenditoriali delle imprese femminili di cui al presente articolo devono essere realizzati nel territorio italiano.

#### Art. 5.

##### *Side Letter*

1. Lo schema di *side letter* è tempestivamente trasmesso dalla SGR al Ministero per la propria preventiva approvazione, prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE.

2. Il Ministero, entro 15 giorni dalla trasmissione della *side letter*, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria approvazione della medesima *side letter*, procede alla sua sottoscrizione ed alla sottoscrizione delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE.

#### Art. 6.

##### *Commissioni*

1. Per la gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, alla SGR sono riconosciute le medesime commissioni previste dal vigente regolamento di gestione del Fondo di co-investimento MiSE, che gravano sulle medesime risorse.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2019.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2021

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico,  
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 118

22A01209

